SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Università per stranieri di Perugia

Università di Sassari

CIRCOLARI

Ministero dell'industria del commmercio e dell'artigianato

Ministero delle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero per i beni e le attività culturali:

Ministero della sanità:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 86/L

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 2000, n. **142**.

Regolamento di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, come modificato dal decreto ministeriale 19 ottobre 1996, n. 702.

00G0190

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000.

Da 00A6606 a 00A6680 e da 00A6702 a 00A6988

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 2000, n. **141**.

Regolamento recante il limite di età per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 32;

Visto l'articolo 1 della legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, ed in particolare gli articoli 4, 5 e 19, comma 2;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;

Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha escluso i limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi, salvo deroghe stabilite con regolamenti dell'Amministrazione interessata;

Considerato che le esigenze connesse alla natura delle funzioni attribuite dalla legge ai procuratori dello Stato, nonché la stessa articolazione e lo sviluppo della loro carriera, che postulano una permanenza per determinati periodi nelle varie classi di stipendio e nella qualifica, anche per evidenti scopi formativi ed ai fini del conferimento della nomina ad avvocato dello Stato, consigliano di reintrodurre una norma limitativa dell'accesso al concorso relativa all'età;

Ritenuto in virtù delle sopracitate considerazioni di dover provvedere, ai fini della partecipazione al concorso per procuratore dello Stato, all'adozione del limite di età di anni quaranta;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Limite di età

1. Per l'ammissione al concorso per procuratore dello Stato, i candidati non debbono aver superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 aprile 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 317

NOTE

Note alle premesse:

— Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 12 dicembre 1933;

— La legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante modificazioni sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 7 dicembre 1966. Si riporta il testo dell'art. 1:

«Art. 1. — La laurea in giurisprudenza è titolo sufficiente per l'ammissione al concorso per la nomina a procuratore aggiunto.

Nel primo anno di esercizio delle funzioni i procuratori aggiunti sono abilitati alla assistenza legale ed alla difesa limitatamente alle cause che si svolgono dinanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione».

— La legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente «Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979. Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 19, secondo comma:

«Art. 4. — La nomina ad avvocato dello Stato è conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età:

1) i procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio;

2) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario ed i magistrati della giustizia militare di qualifica equiparata;

3) i magistrati amministrativi;

4) gli avvocati iscritti all'albo da almeno un anno;

5) i dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

6) i professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e gli assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

7) i dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.

L'art. 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato».

«Art. 5. — Per ogni tre posti che si rendono vacanti nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito, determinato dal Consiglio di cui all'art. 21 della presente legge, ai procuratori dello Stato i quali alla data del provvedimento che indice lo scrutinio abbiano conseguito un'anzianità di otto anni nella qualifica.

Gli altri posti di avvocato dello Stato, sono conferiti mediante concorso, per esame, ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

Qualora, alla data di emanazione del provvedimento di cui al primo comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante giudizio di promovibilità risulti superiore al numero dei procuratori aventi titolo a parteciparvi, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso per esame».

«Art. 19. — I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori dello Stato, secondo le disposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1994, ed è stato modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997. L'art. 3, comma 6, dispone: «La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione».

00G0191

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 maggio 2000.

Attribuzione delle quote di co-finanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 141, recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare l'intesa di cui all'art. 2, lettera *b)*, della delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 141/99, presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, è istituito un gruppo di lavoro, cui partecipano i funzionari competenti in materia del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione per le tematiche legate ai fondi strutturali e delle amministrazioni statali e regionali interessate.

2. Per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, due rappresentanti sono designati dalla Conferenza Stato-regioni.

3. Il gruppo di lavoro è presieduto dall'ispettore generale capo dell'I.G.R.U.E. o da un suo delegato.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte del personale dell'I.G.R.U.E.

Art. 2.

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. - comunica tempestivamente alle amministrazioni interessate le questioni poste all'ordine del giorno di ciascuna riunione.

2. In relazione all'ordine del giorno di ciascuna riunione, le amministrazioni statali e regionali interessate designeranno uno o più funzionari con poteri decisionali.

Art. 3.

Delle determinazioni assunte dal gruppo viene redatto apposito verbale.

Roma, 15 maggio 2000

Il Ministro: VISCO

00A6572

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 maggio 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prograf».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 15 maggio 2000 della ditta Fujisawa S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Fujisawa S.r.l. è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

Specialità medicinale: PROGRAF, confezione: 30 capsule gelatina dura 1 mg, A.I.C. n. 029485012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 maggio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A6570

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 maggio 2000.

Riconoscimento di titoli professionali esteri ai fini dell'abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A e 46/A.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Williams Debra Margaret e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo francese «Maitrise» in «Anglais» viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di quattro anni dall'Università statale de Paris-Sorbonne (Paris IV);

Considerato che la sig.ra Williams Debra Margaret è in possesso del «C.A.P.E.S.» in inglese e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 16 febbraio 1999 dal console d'Italia in Parigi che certificano il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dall'Università degli studi di Firenze;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 18 aprile 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Francia dalla sig.ra Williams Debra Margaret nata a Kingston Upon Thames (Inghilterra) il 10 settembre 1969, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costitui-

scono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 15 maggio 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A6519

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 maggio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato on. Cesare De Piccoli e sen. Stefano Passigli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernenti l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 aprile 2000 e 27 aprile 2000 con i quali, rispettivamente, il dottor Enrico Letta è stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'onorevole Cesare De Piccoli ed il senatore Stefano Passigli sono stati nominati Sottosegretari di Stato;

Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 rientrano nella competenza del Ministro gli atti attraverso i quali si esplica la funzione di indirizzo politico-amministrativo, nonché la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1997, recante il regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'art. 10, secondo cui i compiti relativi all'area funzionale del turismo ed il relativo Dipartimento sono trasferiti al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di delegare alcune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati all'art. 3, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f)* e *g)* ad eccezione delle proposte relative alle variazioni di bilancio - del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni al Consiglio dei Ministri ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero (ivi compresi gli atti di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, di nomina dei commissari liquidatori e dei comitati di sorveglianza per le procedure di cui alla legge 1° agosto 1986, n. 430 ed al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e gli atti di nomina degli arbitri.

2. Restano altresì riservati alla competenza del Ministro i rapporti internazionali, i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari al Governo e gli atti inerenti la funzione di direzione politica.

3. Vengono inoltre riservate al Ministro le competenze di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1994, n. 474.

Art. 2.

1. Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Cesare De Piccoli è delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza:

della direzione generale degli affari generali;

della direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, limitatamente al settore delle assicurazioni;

della direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie;

della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività.

2. Nelle materie delegate al Sottosegretario di Stato on. Cesare De Piccoli sono comprese anche quelle inerenti l'imprenditorialità femminile, le tematiche ambientali ed i servizi pubblici locali, per gli aspetti di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

1. Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato sen. Stefano Passigli è delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza:

della direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, ad eccezione di quelle relative all'imprenditorialità femminile di cui all'art. 2, comma 2;

della direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, relativamente al settore del commercio e dei servizi ed alle questioni generali o intersettoriali.

2. Nelle materie delegate al Sottosegretario di Stato senatore Stefano Passigli è compreso il coordinamento in materia di innovazione tecnologica e di commercio elettronico anche per gli aspetti di interesse di altre direzioni generali.

Art. 4.

1. I Sottosegretari di Stato sono incaricati di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee che nelle commissioni, per le materie attinenti le competenze ad essi delegate, riferendone al Ministro.

2. Con appositi provvedimenti si potrà, di volta in volta, delegare ai Sottosegretari di Stato la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali e i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

Art. 5.

1. In caso di assenza o di impedimento di uno dei Sottosegretari di Stato, a quello presente in sede è delegata la competenza del Sottosegretario assente.

Art. 6.

1. L'ufficio di Gabinetto coordina i rapporti tra direzioni generali e Sottosegretari di Stato nell'ambito delle funzioni ad essi delegate.

Roma, 8 maggio 2000

Il Ministro: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2000
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 71

00A6569

DECRETO 15 maggio 2000.

Iscrizione dell'associazione «CODACONS - Cooordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori» all'elenco delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Acquisita la domanda presentata in data 29 dicembre 1999 alla direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato - Divisione III - Tutela del consumatore con la quale l'associazione CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti di utenti e consumatori, con sede legale in viale Mazzini n. 73, Roma, ha chiesto la iscrizione all'elenco di cui all'art. 5 della predetta legge n. 281/1998;

Vista la nota n. 1250286 del 17 gennaio 2000, con la quale la Divisione III ha avviato l'istruttoria e ha nominato quale funzionario istruttore dott.ssa Margherita La Rocca;

Esaminata la documentazione prodotta nonché quella pervenuta come integrativa a seguito di richiesta da parte della Divisione III ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge n. 281/1998 citata;

Vista la relazione conclusiva della fase istruttoria del funzionario incaricato;

Ritenuto che, in base alla documentazione prodotta, l'associazione istante risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 281/1998

Decreta:

L'associazione CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti di utenti e consumatori, con sede legale in Roma,

è iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 5 della medesima legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2000

Il direttore: ALESSANDRO

00A6571

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garboli - Rep - Impresa generale costruzioni ora Garboli Coni Cos S.p.a. unità di Catania - MCTC, Cesena - MCTC, Chieti - MCTC, Cosenza - Rai C/Terzi, Firenze - MCTC, Genova - Palazzo Ducale, Grottaglie, Massa - MCTC, Milano uffici e Mazzo di Rho, Napoli MCTC II, Palermo, Palomonte, Pomigliano D'arco, Ponticelli urbanizzazione-viabilità-alloggi, Prato - Po MCTC, Roma - uffici di sede, Roma est MCTC, Roma - Acilia ATAC, Roma - Autostrade, Roma - Banca di Roma, Roma - Fiumicino, Roma - magazzino, Roma - Massimo, Roma - Pietralata, Roma - Varie c/terzi, Roma - via di Brava, Roma - Villa Borghese, Roma Uffici PT c/terzi, Salerno - MCTC, Taranto - Ilva, Venezia - MCTC. (Decreto n. 28218).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Garboli - Rep - Impresa generale costruzioni ora Garboli Coni Cos S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 18 aprile 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 30 ottobre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garboli - Rep - Impresa generale costruzioni ora Garboli Coni Cos S.p.a., con sede in Roma, unità di:

Catania - MCTC (NID 9919CT0020), per un massimo di due unità lavorative;

Cesena -MCTC (Forlì), (NID 9908FO0006), per un massimo di una unità lavorativa;

Chieti - MCTC (NID 9913CH0010), per un massimo di una unità lavorativa;

Cosenza - RAI C/terzi (NID 9918CS0016), per un massimo di una unità lavorativa;

Firenze - MCTC (NID 9909FI0020), per un massimo di una unità lavorativa;

Genova - Palazzo Ducale (NID 9904GE0017), per un massimo di una unità lavorativa;

Grottaglie (Taranto), (NID 9916TA0020), per un massimo di una unità lavorativa;

Massa - MCTC (NID 9909MS0003), per un massimo di una unità lavorativa;

Milano uffici e Mazzo di Rho (NID 9903MI0075), per un massimo di ventitre unità lavorative;

Napoli MCTC II (NID 9915NA0037), per un massimo di cinque unità lavorative;

Palermo (NID 9919PA0019), per un massimo di una unità lavorativa;

Palomonte (Salerno), (NID 9915SA0011), per un massimo di una unità lavorativa;

Pomigliano d'Arco (Napoli), (NID 9915NA0037), per un massimo di una unità lavorativa;

Ponticelli urbanizzazione-viabilità-alloggi (Napoli), (NID 9915NA0037), per un massimo di cinque unità lavorative;

Prato - PO MCTC (NID 9909PO0001), per un massimo di due unità lavorative;

Roma - Uffici di sede (NID 9912RM0045), per un massimo di ventisette unità lavorative;

Roma est - MCTC (NID 9912RM0045), per un massimo di due unità lavorative;

Roma - Acilia ATAC (NID 9912RM0045), per un massimo di tre unità lavorative;

Roma - Autostrade (NID 9912RM0045), per un massimo di una unità lavorativa;

Roma - Banca di Roma (NID 9912RM0045), per un massimo di dieci unità lavorative;

Roma - Fiumicino (NID 9912RM0045), per un massimo di venti unità lavorative;

Roma - Magazzino (NID 9912RM0045), per un massimo di due unità lavorative;

Roma - Massimo (NID 9912RM0045), per un massimo di due unità lavorative;

Roma - Pietralata (NID 9912RM0045) per un massimo di tredici unità lavorative;

Roma - varie c/terzi (NID 9912RM0045), per un massimo di cinque unità lavorative;

Roma - via di Brava (NID 9912RM0045), per un massimo di dieci unità lavorative;

Roma - Villa Borghese (NID 9912RM0045), per un massimo di dieci unità lavorative;

Roma uffici PT c/terzi (NID 9912RM0045), per un massimo di una unità lavorativa;

Salerno MCTC (NID 9915SA0011), per un massimo di una unità lavorative;

Taranto - Ilva (NID 9916TA0020), per un massimo di diciassette unità lavorative;

Venezia - MCTC (NID 9906VE0018),per un massimo di una unità lavorativa;

per il periodo dal 30 aprile 1999 al 29 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1999, con decorrenza 30 aprile 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A6522

DECRETO 8 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Cooperativa Macellai Matera», in Matera.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 16 luglio 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Cooperativa Macellai Matera», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 16 marzo 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la società cooperativa a r.l. «Cooperativa Macellai Matera», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 maggio 2000

Il direttore: GURRADO

00A6594

DECRETO 8 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Vigilanza Val Basento», in Ferrandina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'ado-

zione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 19 giugno 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Vigilanza Val Basento», con sede in Ferrandina, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 16 marzo 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la società cooperativa a r.l. «Vigilanza Val Basento», con sede in Ferrandina, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 maggio 2000

Il direttore: GURRADO

00A6595

DECRETO 8 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «San Sebastiano», in Tursi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 22 marzo 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «San Sebastiano», con sede in Tursi, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 16 marzo 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la società cooperativa a r.l. «San Sebastiano», con sede in Tursi, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 maggio 2000

Il direttore: GURRADO

00A6596

DECRETO 8 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «La Rinascita», in Montalbano Jonico.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 10 maggio 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «La Rinascita», con sede in Montalbano Jonico, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 16 marzo 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la società cooperativa a r.l. «La Rinascita», con sede in Montalbano Jonico, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 maggio 2000

Il direttore: GURRADO

00A6597

DECRETO 8 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Giuseppe Fucà», in Matera.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 18 settembre 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Giuseppe Fucà», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 16 marzo 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Giuseppe Fucà», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera 8 maggio 2000

Il direttore: GURRADO

00A6593

DECRETO 10 maggio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Esaminati i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 16 marzo 2000;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa agricola «Norba» a responsabilità limitata, con sede in Norma (Latina), costituita per rogito notaio Falessi Alvaro in data 26 febbraio 1982, repertorio n. 4988, registro società n. 7571; BUSC n. 2021/189377;

2) società cooperativa produzione e lavoro «L'Alternativa» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Temistocle Giorgilli in data 25 ottobre 1982, repertorio n. 4355, registro società n. 8006; BUSC n. 3701;

3) società cooperativa produzione e lavoro «Sant'Agostino Gaeta» a responsabilità limitata, con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito notaio Pietro Pierantoni in data 5 aprile 1978, repertorio n. 25262, registro società n. 5516; BUSC n. 1598/158013;

4) società cooperativa mista «Vita» a responsabilità limitata, con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito notaio Giuseppe Coppola di Latina in data 13 gennaio 1997, repertorio n. 4009, registro società n. 88915/97; BUSC n. 3385/276909.

Latina, 10 maggio 2000

Il direttore: D'INCERTOPADRE

00A6592

DECRETO 15 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «San Francesco», in Monte Sant'Angelo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «San Francesco a r.l.», con sede nel comune di Monte Sant'Angelo, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo, repertorio n. 1344, tribunale di Foggia, registro società n. 4752, posizione BUSC n. 2301/177516, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 15 maggio 2000

p. *Il direttore:* CAFAGNA

00A6591

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 17 marzo 2000.

Approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Lazio. (Deliberazione n. 32/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1997, n. 105, relativa alla disciplina della programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione della procedura di spese e contabili»;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo della regione;

Esaminato lo schema d'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Lazio;

Considerato che lo schema d'intesa della regione Lazio prevede la stipula di accordi di programma quadro nelle seguenti aree: valorizzazione dei beni monumentali, archeologici e culturali e della risorsa mare; trasporti e centri intermodali; sistema aeroportuale e agenzia di navigazione satellitare; reti di viabilità; risorse idriche, difesa del suolo e della costa; ricerca, innovazione tecnologica, reti telematiche; parchi e riserve; difesa del suolo; tutela della costa; depurazione e reti fognarie; riqualificazione aree urbane.

Considerato che i parametri e le modalità attraverso i quali determinare le risorse (ordinarie e straordinarie, nazionali e comunitarie) saranno indicati negli accordi di programma quadro o altri strumenti negoziali che saranno stipulati in attuazione della presente intesa;

Sentita nella seduta del 16 marzo 2000, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato lo schema dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Lazio, allegato alla presente deliberazione.

Roma, 17 marzo 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 2000
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 39

00A6576

DELIBERAZIONE 17 marzo 2000.

Approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Piemonte. (Deliberazione n. 33/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1997, n. 105, relativa alla disciplina della programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Considerato che l'intesa tra Governo e regione Piemonte si colloca sia in una logica di continuità e sviluppo dell'esperienza compiuta in attuazione dell'accordo Stato - regione firmato il 14 aprile 1994 in attuazione del protocollo di intesa firmato nel marzo 1994, tra il Presidente del Consiglio ed il Presidente della conferenza Stato-regioni, sia in una prospettiva di efficace raccordo con il nuovo documento unico di programmazione 2000-2006 e gli altri strumenti di programmazione regionale e della programmazione negoziata;

Visto il «Patto per lo sviluppo del Piemonte» sottoscritto dal Ministro al lavoro e dal presidente della giunta regionale del Piemonte in data 5 maggio 1999, che demanda all'intesa istituzionale di programma la programmazione delle iniziative infrastrutturali prioritarie dotate di copertura finanziaria;

Visti i patti territoriali dell'Alessandrino, del Cuneese, del Canavese e della Val Bormida-Alta Langa, approvati e finanziati ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 135 «Legge n. 208/1998: riparto quota dei 3.500 miliardi di cui al punto 2.2 della delibera n. 70/1998 destinata alle opere di completamento ed agli studi di fattibilità per il centro-nord»;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 142 «Legge n. 449/1998: criteri per il riparto dei 3.500 miliardi destinati alle infrastrutture con delibera n. 4/999»;

Considerato che l'intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo della regione;

Esaminato lo schema d'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Piemonte;

Considerato che lo schema d'intesa prevede la stipula dei seguenti accordi di programma quadro: difesa del suolo, energia, rifiuti e bonifiche, infrastrutture del servizio idrico integrato, interconnessioni e ferrovie concesse, grandi infrastrutture viarie, sistemi e percorsi culturali, biblioteche e mediateche, riqualificazione della ricerca scientifica e della formazione avanzata e laghi e fiumi;

Considerato che i parametri e le modalità attraverso i quali determinare le risorse (ordinarie e straordinarie, nazionali e comunitarie) saranno indicati negli accordi di programma quadro o altri strumenti negoziali che saranno stipulati in attuazione della presente intesa;

Considerato che nello schema di intesa viene identificato quale intervento attuativo di comune interesse la ristrutturazione e la valorizzazione della Reggia di Venaria e la realizzazione delle connesse infrastrutture;

Sentita nella seduta del 16 marzo 2000, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato lo schema dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Piemonte, allegato alla presente deliberazione.

Roma, 17 marzo 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 2000
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 40

00A6575

DELIBERAZIONE 17 marzo 2000.

Approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Emilia-Romagna. (Deliberazione n. 34/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1997, n. 105 relativa alla disciplina della programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'accordo di programma in materia di investimenti sanitari sottoscritto dalla regione Emilia-Romagna il 23 dicembre 1999, ai sensi dell'art. 5-*bis* del succitato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Vista la propria delibera 6 agosto 1999, n. 142, con la quale viene assegnata alla regione Emilia-Romagna

l'importo di 11,025 miliardi di lire a valere sui 3.500 miliardi destinati agli interventi infrastrutturali nelle aree depresse;

Considerato che l'intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo della regione;

Esaminato lo schema d'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Emilia-Romagna;

Considerato che lo schema d'intesa prevede la stipula dei seguenti accordi di programma quadro: infrastrutture viarie, trasporti e logistica, riqualificazione urbana; difesa del suolo e tutela delle risorse ambientali; sviluppo telematico della regione; beni e attività culturali, nonché la predisposizione di altro strumento attuativo di tipo negoziale nel settore della sicurezza urbana;

Considerato che i parametri e le modalità attraverso i quali determinare le risorse (ordinarie e straordinarie, nazionali e comunitarie) saranno indicati negli accordi di programma quadro o altri strumenti negoziali che saranno stipulati in attuazione della presente intesa;

Considerato che nello schema di intesa viene identificato quale intervento attuativo di comune interesse la strada di accesso al nuovo ospedale di Lagosanto (Ferrara) — struttura quest'ultima inclusa tra quelle di cui al succitato accordo di programma in materia di investimenti sanitari siglato in data 23 dicembre 1999, — da realizzare con le risorse aree depresse assegnate alla regione Emilia-Romagna per l'anno 1999;

Sentita nella seduta del 16 marzo 2000, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato lo schema dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Emilia-Romagna, allegato alla presente deliberazione.

Le risorse assegnate alla regione Emilia-Romagna con propria delibera in data 6 agosto 1999, n. 142/1999, pari a 11,025 miliardi di lire, sono destinate alla realizzazione della strada di accesso al nuovo ospedale di Lagosanto indicata in premessa.

Roma, 17 marzo 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 2000
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 42

00A6574

DELIBERAZIONE 17 marzo 2000.

Approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Liguria. (Deliberazione n. 35/2000).

Il COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1997, n. 105 relativa alla disciplina della programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e alla verifica, della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la propria deliberazione del 9 giugno 1999, n. 77 «Assegnazione di risorse per il finanziamento di nuovi patti territoriali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1999;

Vista la propria deliberazione del 6 agosto 1999, n. 142, riguardante: «Legge n. 449/1998: criteri per il riparto dei 3.500 miliardi destinati alle infrastrutture con delibera n. 4/99», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999;

Considerato che, ai sensi della citata delibera 21 marzo 1997, è stato approvato e finanziato, con decreto dirigenziale n. 1070 del 31 maggio 1999, il patto territoriale del Tigullio-Fontanabuona;

Preso atto del verbale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 maggio 1999;

Considerato che l'intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta regionale di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo della regione;

Esaminato lo schema d'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Liguria;

Considerato che la proposta d'intesa della regione Liguria prevede la stipula dei seguenti accordi di programma quadro: sviluppo della rete telematica e informatizzazione della pubblica amministrazione regionale e locale tramite il progetto «Liguria in rete»; recupero e protezione delle aree agricole e forestali; studi di fattibilità; integrazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto; salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali; beni e attività culturali;

Considerato che i parametri e le modalità attraverso i quali determinare le risorse (ordinarie e straordinarie, nazionali e comunitarie) saranno indicati negli accordi di programma quadro che saranno stipulati in attuazione della presente intesa;

Considerato che all'art. 5 del predetto schema di intesa è previsto che il trasferimento delle risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture del patto territoriale del Tigullio-Fontanabuona avverrà mediante ammissione a finanziamento — a valere sulle disponibilità della deliberazione 6 agosto 1999, n. 142 — con la delibera di approvazione dell'intesa;

Considerato che le infrastrutture relative al patto che la regione ha proposto di ammettere a finanziamento, per un ammontare complessivo pari a 5.854 milioni di lire, sono relative a:

realizzazione di venti parcheggi pubblici nel comune di Moneglia (Genova);

infrastrutture viarie, tecnologiche e sistemazione idraulica degli insediamenti produttivi in località Valle Ragone, Sestri Levante (Genova);

realizzazione del Parco fluviale Entella, in Cogorno (Genova);

realizzazione del Museo degli orologi e delle campane dei campanili delle torri civiche in Uscio (Genova);

realizzazione di un ponte sul torrente Petronio e relativo collegamento viario in località Pian Tangoni, Casarza Ligure (Genova).

Sentita nella seduta del 16 marzo 2000 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato lo schema dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la giunta della regione Liguria, allegato alla presente deliberazione.

2. A valere sulle disponibilità della deliberazione 6 agosto 1999, n. 142, sono ammessi a finanziamento, per le finalità indicate in premessa, i seguenti interventi relativi alle infrastrutture ricomprese nel patto territoriale del Tigullio-Fontanabuona:

Denominazione Intervento	Del. CIPE 142/99 (ml di lire)	Meuro	Anno 2000	Anno 2001
Realizzazione di venti parcheggi pubblici nel comune di Moneglia (Genova)	312	0,161	312	—
Infrastrutture viarie, tecnologiche e sistemazione idraulica degli insediamenti produttivi in località Valle Ragone, Sestri Levante (Genova)	1.772	0,915	1.772	—
Realizzazione del Parco fluviale Entella, in Cogorno (Genova)	460	0,237	460	—
Realizzazione del Museo degli orologi e delle campane dei campanili delle torri civiche in Uscio (Genova)	304	0,157	304	—
Realizzazione di un ponte sul torrente Petronio e relativo collegamento viario in località Pian Tangoni, Casarza Ligure (Genova)	3.006	1,552	2.000	1.006
Totali . . .	5.854	3,022	4.848	1.006

Roma, 17 marzo 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 2000
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 43

00A6573

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 10 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;

Visto lo statuto di questa Università, emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 1993 - serie generale, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 37 dello statuto;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la delibera del consiglio accademico del 23 luglio 1997 e il relativo parere del consiglio di amministrazione;

Vista la nota rettorale del 16 settembre 1997 prot. n. 10686 indirizzata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento autonomia universitaria e studenti ufficio I:

Vista la nota ministeriale prot. ACG/41(9)/603/98 del 28 maggio 1998 che trasmette lo schema della nota di indirizzo sull'autonomia didattica ed in particolare il punto 4;

Vista la delibera del consiglio accademico del 29 luglio 1998 e il relativo parere favorevole del consiglio di amministrazione, con la quale è stato attivato il corso di laurea in comunicazione internazionale, a partire dall'anno accademico 1998/99;

Vista la nota rettorale prot. n. 7213 del 31 luglio 1998 inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il parere espresso dal comitato universitario regionale di coordinamento del sistema universitario dell'Umbria relativamente al piano di sviluppo e di programmazione del sistema universitario per il triennio 1998/2000, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Vista la delibera del consiglio accademico dell'8 giugno 1999 e il relativo parere favorevole del consiglio di amministrazione che autorizza l'attivazione del corso di laurea in lingua e cultura italiana e della Scuola di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera a partire dall'anno accademico 1999/2000;

Vista la nota del 26 luglio 1999, prot. 1341, con la quale il CUN ha trasmesso al Ministro e all'Università per stranieri di Perugia per gli atti di competenza le proprie osservazioni;

Vista la delibera del consiglio accademico del 27 luglio 1999 e il relativo parere favorevole del consiglio di amministrazione che accolgono le osservazioni formulate dal CUN;

Vista la nota del 22 ottobre 1999, prot. 1801, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunica all'Università per stranieri di Perugia che il CUN ha espresso parere favorevole in

merito all'istituzione del corso di laurea in lingua e cultura italiana e alla scuola di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera;

Decreta:

Lo statuto di autonomia dell'Università per stranieri di Perugia emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente modificato ed integrato come segue:

Art. 12, comma 1, punto 6:

6) corsi di diploma universitario, di laurea e scuola di specializzazione:

a) corso di diploma universitario per l'insegnamento della lingua e cultura italiana destinato a cittadini stranieri e cittadini italiani in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani, nei Paesi di origine o di residenza;

b) corso di diploma universitario per interprete e traduttore, destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani;

c) corso di diploma universitario in tecnica pubblicitaria, destinato a cittadini italiani e stranieri, in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani;

d) corso di laurea in comunicazione internazionale destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi universitari italiani;

e) corso di laurea in lingua e cultura italiana (L2) destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi universitari italiani;

f) scuola di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 10 maggio 2000

Il rettore: BIANCHI DE VECCHI

00A6599

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 23 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Sassari e successive modificazioni;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l'art. 1 che disciplina il funzionamento dei nuclei di valutazione interna degli atenei;

Vista la delibera del senato accademico del 1° febbraio 2000, con la quale è stata deliberata la proposta di revisione dello statuto ai sensi dell'art. 77 dello statuto stesso;

Vista la delibera del senato accademico del 12 aprile 2000, con la quale è stata deliberata la revisione dell'ex art. 70 dello statuto ai sensi del prima richiamato art. 77;

Vista la nota n. E-007044 del 21 aprile 2000, con la quale è stata inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la delibera del senato accademico prima citata;

Atteso che il predetto Ministero, con nota prot. n. 796 del 12 maggio 2000, ha comunicato di non aver osservazioni da formulare al riguardo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995; decreto rettorale n. 84 del 17 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1996; decreto rettorale n. 102 del 6 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1998; decreto rettorale n. 1 del 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2000; decreto rettorale n. 3 del 14 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2000; viene ulteriormente così modificato:

Titolo V

L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

Art. 1. — L'art. 70 dello statuto dell'autonomia dell'Università degli studi di Sassari è sostituito come appresso indicato:

Art. 70.

Nucleo di valutazione interna di ateneo

1) È istituito il Nucleo di valutazione interna di ateneo. Esso verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, gli interventi a sostegno del diritto allo studio, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2) Il Nucleo è composto da cinque membri, di cui almeno due individuati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, nominati dal rettore, sentiti il senato accademico

ed il consiglio di amministrazione. Il Nucleo di valutazione interna di ateneo agisce secondo criteri e parametri significativi a livello nazionale individuati da apposito regolamento, salvaguardando le specificità metodologiche di ciascuna area disciplinare. Esso si avvale della collaborazione di un ufficio di livello dirigenziale, il cui responsabile partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Nucleo di medesimo.

Art. 2. - Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 23 maggio 2000

Il rettore: MAIDA

00A6577

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 26 maggio 2000, n. **1053541.**

Legge n. 488/1992 - 1º bando del 2000.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
All'A.N.C.E.
Al comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 2000, sono state apportate modifiche e integrazioni al decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995, così come già modificato ed integrato dal decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente il regolamento per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992.

Le disposizioni del predetto regolamento, così come modificato ed integrato dal decreto ministeriale citato, avranno effetto con riferimento alle domande presentate a partire dal termine di apertuta del prossimo bando. Tale termine sarà fissato con specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato allorché la Commissione dell'Unione europea avrà autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006.

In relazione a tale ultimo aspetto di ritiene opportuno rappresentare che le disposizioni contenute nel richiamato regolamento potranno essere applicate nei limiti ed alle condizioni previste dalla Commissione dell'Unione europea in sede di proroga del regime. Si fa riferimento, in particolare, ai criteri di decorrenza di ammissibilità delle spese di cui all'art. 4, comma 3, ed all'art. 6, comma 8, del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche ed integrazioni ed a quanto previsto dal punto 4.2 dei nuovi orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, secondo il quale gli aiuti stessi possono essere concessi solo a fronte di programmi la cui esecuzione inizi dopo la presentazione della domanda di agevolazione.

Premesso quanto sopra si informano i soggetti in indirizzo che, così come previsto dall'art. 4, comma 2, del più volte richiamato regolamento, questo Ministero provvederà, alla luce delle decisioni che saranno assunte dalla Commissione dell'Unione europea, a recepirne le determinazioni con propria circolare da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale della Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese
SAPPINO

00A6578

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CIRCOLARE 26 maggio 2000.

Istruzioni in ordine alla presentazione delle domande per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale»;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 177/00/CONS, concernente la «Proposta di disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, in ambito locale», adottata nella riunione del 29 marzo 2000, e trasmessa al Ministero delle comunicazioni con nota prot. n. 808/00/RM del 31 marzo 2000;

Visto il proprio provvedimento adottato in data 19 aprile 2000, recante «Disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri», registrato alla

Corte dei conti il 26 aprile 2000, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2000;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge n. 433, del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 2000, le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 30 giugno 2000;

Rilevato che il disciplinare per il rilascio delle concessioni avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 marzo 2000;

Considerato che per effetto del ritardo con il quale è stato adottato il predetto disciplinare, gli interessati dispongono di un minor tempo per la predisposizione della documentazione da allegare alla domanda di concessione;

Ravvisata l'opportunità di accordare ai soggetti che presentano la domanda di concessione entro la data del 30 giugno 2000, prevista dalla citata legge 14 gennaio 2000, n. 5, una congrua dilazione del termine per la produzione della documentazione a corredo della domanda di concessione;

ADOTTA

la seguente circolare:

1. Fermo restando che le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 2000, previsto dal decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, e dal decreto 19 aprile 2000, citato nelle premesse, la documentazione prevista negli allegati 1 e 2, del predetto decreto 19 aprile 2000, consistente in certificazioni rilasciate dagli organi competenti, potrà essere presentata entro il 3 agosto 2000.

2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, devono indicare nella domanda di concessione le certificazioni che si riservano di produrre entro il 3 agosto 2000 ed allegare alla domanda stessa copia delle richieste di certificazione prodette agli organi competenti.

3. La documentazione di cui al punto 1, deve essere accompagnata da un foglio riepilogativo delle certificazioni che si trasmettono ed inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata a mano in busta recante all'esterno le stesse indicazioni già utilizzate per la presentazione della domanda di concessione. Il plico va indirizzato a: Ministero delle comunicazioni - Commissione per la valutazione e la comparazione delle domande di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale - presso la Direzione generale concessioni e autorizzazioni - viale America, 201 - 00144 Roma.

4. I soggetti che si avvalgano della facoltà di riepilogare i dati contenuti nella domanda di concessione e nella documentazione allegata su supporto magnetico, secondo gli allegati 3 e 4 del decreto 19 aprile 2000, citato nelle premesse, devono esprimere i dati contabili ivi richiesti in Lit/Mil anche ove non è espressamente indicato.

5. La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2000

Il Ministro: CARDINALE

00A6579

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Attribuzione dei beni immobili di proprietà delle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, ubicati nella regione Abruzzo.

Con decreto 4 aprile 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Abruzzo è stata disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attribuzione all'Ispettorato generale per la liquidazione degli Enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 - dei beni immobili di proprietà delle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali di L'Aquila e Chieti.

Sono attribuiti al predetto Ispettorato generale i beni mobili ed i beni di consumo allocati negli immobili di proprietà sopra indicati nonché quelli allocati nell'immobile di proprietà di terzi assunti in locazione o in uso dalla Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Teramo.

Sono altresì assegnati al patrimonio delle Unità sanitarie locali ed ospedaliere competenti mediante consegna dei relativi inventari e con il provvedimento regionale, così come previsto dal secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo allocati nell'immobile di proprietà di terzi assunti in locazione o in uso dalla Cassa mutua malattia di Pescara.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

00A6600

Attribuzione dei beni immobili di proprietà delle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, ubicati nella regione Abruzzo.

Con decreto 4 aprile 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Abruzzo è stata disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attribuzione all'Ispettorato generale per la liquidazione degli Enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 - dei beni immobili

di proprietà delle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti delle province di Chieti e Pescara adibiti a servizi amministrativi, nonché i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo in essi allocati.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

00A6601

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 2 giugno 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9355
Yen giapponese	101,62
Dracma greca	337,00
Corona danese	7,4636
Corona svedese	8,3615
Sterlina	0,62510
Corona norvegese	8,3120
Corona ceca	36,023
Lira cipriota	0,57402
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,40
Zloty polacco	4,0808
Tallero sloveno	206,0392
Franco svizzero	1,5729
Dollaro canadese	1,3944
Dollaro australiano	1,6295
Dollaro neozelandese	2,0375
Rand sudafricano	6,4947

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A6989

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Variazione della denominazione della società «Fid-Revision di Beschi Angelo & C. S.n.c.», in Castiglione delle Stiviere, e trasferimento della sede legale.

Il decreto interministeriale 12 novembre 1992, con il quale la società «Fid-Revision di Beschi Angelo & C. S.n.c.», con sede legale in Castiglione delle Stiviere (Mantova), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «Fid-Revision S.n.c. di Predari Adelmo & Zanella Claudio», (numero di iscrizione nel registro delle imprese di Brescia - BS-2000-2087 - codice fiscale n. 01596320208) ed alla sede legale trasferita in Carpenedolo (Brescia).

00A6580

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina di membri del collegio sindacale di alcune società cooperative socialmente utili

Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, in data 5 maggio 2000 sono stati nominati quali membri del collegio sindacale della società cooperativa socialmente utile operante nell'area napoletana «I Gennaio», con sede in Napoli:

il dott. Vincenzo Aprea, direttore della direzione regionale del lavoro del Ministero del lavoro, quale membro effettivo;

la dott.ssa Gina Di Maio, capo area conflitti lavoro del Ministero del lavoro, quale membro supplente.

Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, in data 5 maggio 2000 è stato nominato quale membro supplente del collegio sindacale della società cooperativa socialmente utile operante nell'area napoletana «Restauro», con sede in Napoli, il dott. Vincenzo Aprea, direttore della direzione regionale del lavoro del Ministero del lavoro.

Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, in data 5 maggio 2000 sono stati nominati quali membri del collegio sindacale della società cooperativa socialmente utile operante nell'area napoletana «Salus IV», con sede in Napoli:

la dott.ssa Michelina del Principe, direttore amministrativo della direzione regionale del lavoro del Ministero del lavoro, quale membro effettivo;

la dott.ssa Donatella Tagliatesta, direttore aggiunto di divisione di ragioneria del Ministero dell'interno, quale membro supplente.

Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, in data 5 maggio 2000 sono stati nominati quali membri del collegio sindacale della società cooperativa socialmente utile operante nell'area napoletana «La Vincente III», con sede in Napoli:

il rag. Ettore Mezzetti, dirigente di ragioneria del Ministero dell'interno, quale membro effettivo;

il sig. Giuseppe Carfagna, capo settore cooperazione del Ministero del lavoro, quale membro supplente.

Da 00A6583 a 00A6586

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Premio letterario Giuseppe Mazzotti - Onlus», in San Polo di Piave.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 15 maggio 2000 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione denominata «Premio letterario Giuseppe Mazzotti - Onlus», con sede in San Polo di Piave (Treviso) e ne è stato approvato il testo statutario.

00A6581

Modificazione allo statuto e nuova denominazione della Società oftalmologica italiana, in Roma

Con decreto 15 maggio 2000 del Ministro per i beni e le attività culturali è stata approvata la modifica del vigente statuto della Società oftalmologica italiana, con sede in Roma, che assume la nuova denominazione di Società oftalmologica italiana S.O.I. - Associazione medici oculisti italiani.

00A6582

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranidil»

Con decreto n. 800.5/R.M.42/D264 del 25 maggio 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicate:

RANIDIL:

20 compresse 100 mg, A.I.C. n. 024447 017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta A. Menarini industrie sud titolare dell'autorizzazione.

00E6694

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salmetedur»

Con decreto n. 800.5/R.M.42/D265 del 25 maggio 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

SALMETEDUR:

«Disk» 7 Rotadisks 4 dosi 50 mcg, A.I.C. n. 027892 049;

«Disk» 15 Rotadisk 4 dosi 50 mcg, A.I.C. n. 027892 140.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00E6695

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ulcex»

Con decreto n. 800.5/R.M. 72/D266 del 25 maggio 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ULCEX:

20 compresse 100 mg - A.I.C. n. 025084 029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratori Guidotti S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00E6696

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clesidren»

Con decreto n. 800.5/R.M. 504/D267 del 25 maggio 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

CLESIDREN:

40 compresse 200 mg - A.I.C. n. 023583 089.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta F.D. Farmaceutici S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A6698

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «IG Epatite»

Con decreto n. 800.5/R.M.31/D268 del 25 maggio 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

IG EPATITE:

IM flacone 1 ml 200 u.i. A.I.C. n. 028197010;

IM flacone 3 ml 600 u.i. A.I.C. n. 028197022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sclavo S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A6699

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Siero antiofidico Sclavo».

Con decreto n. 800.5/R.M.31/D269 del 25 maggio 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

SIERO ANTIOFIDICO SCLAVO:

1 f 10 ml + siringa, A.I.C. n. 004410027/S.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sclavo S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A6700

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immunoglobulina CMV Sclavo».

Con decreto n. 800.5/R.M.31/D270 del 26 maggio 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissiono in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

IMMUNOGLOBULINA CMV SCLAVO:

un flacone liofilizzato 1000 UI + solvente 10 ml, A.I.C. n. 028822 017;

un flacone liofilizzato 2000 UI + solvente 20 ml, A.I.C. n. 028822 029;

un flacone liofilizzato 5000 UI + solvente 50 ml, A.I.C. n. 028822 031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sclavo S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00E6693

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diazemuls»

Con decreto n. 800.5/R.M. 51 /D 271 del 26 maggio 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

DIAZEMULS:

3 fiale 2 ml - A.I.C. n. 028106 019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn AB, titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a. rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

00A6697

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77